


avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PERUGIA,
depositato il 02/03/2015, RG n. 2215/2014 VG;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/04/2019 dal Consigliere ROSSANA
GIANNACCARI.

14



Rilevato che:

- Il Tribunale di Perugia, con provvedimento del 2.3.2016, dichiarava inammissibile il ricorso di Cocco Ermelinda, proposto ex art.170 DPR 115/2002, con il quale si impugnava la decisione del Tribunale di Perugia, che, con sentenza del 23.10.2014, aveva revocato l'ammissione al gratuito patrocinio per sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito dell'istante;
- il giudice dell'opposizione riteneva che avverso il provvedimento di revoca dovesse essere proposto ricorso per cassazione, in analogia con le norme previste dagli artt. 113 e 112 DPR 115/2002 per il procedimento penale;
- per la cassazione ha proposto ricorso Cocco Ermelinda sulla base di un unico motivo;
- Il Ministero della Giustizia ha depositato "atto di costituzione" ai solo fini di partecipare alla discussione.

Ritenuto che:

- con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 112, 113 DPR 115/2002, in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per avere erroneamente la corte territoriale ritenuto che, avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio per sopravvenuta modifica delle condizioni reddituali, debba proporsi ricorso per cassazione e non opposizione ai sensi dell'art.170 DPR 115/2002;
- il motivo è fondato;
- questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che, in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l'opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 al presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere


generale; solo nel caso, contemplato dall'art. 113 stesso D.P.R., in cui il provvedimento di revoca sia stato pronunciato su richiesta dell'ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d) corrispondente all'art. 127, comma 3 l'impugnazione del decreto di revoca deve avvenire con ricorso diretto per cassazione (Cass., Sez. 1, 27 maggio 2008, n. 13833; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12744; Cass., Sez. 1, 23 giugno 2011, n. 13807; Cass., Sez. 1, 17 ottobre 2011, n. 21400; Cass., Sez. 6-2, 15 dicembre 2011, n. 26966; Cass., Sez. 1, 20 luglio 2012, n. 12719).

- Il Tribunale, quale giudice dell'opposizione, si è discostato da tale principio, omettendo di accertare se il provvedimento di revoca del beneficio al gratuito patrocinio provenisse dall'ufficio finanziario o si trattasse o se la revoca fosse avvenuta d'ufficio, equiparando erroneamente le due ipotesi;
- Il ricorso va, pertanto accolto, il provvedimento impugnato va cassato e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Perugia in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Perugia in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 11 aprile 2019.

Il Presidente

Sergio Gorjan

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 03 GEN. 2020